

Il ruolo dell'esperto e la valutazione dell'idoneità generica e specifica

Linee Guida nazionali sull'ascolto dei minori e buone prassi psicodiagnostiche in ambito giuridico

Udine, 12 aprile 2013

Giovanni B. Camerini
Neuropsichiatra infantile e Psichiatra

La raccolta della testimonianza

Il Protocollo della Convenzione dei diritti del fanciullo

New York, 6 settembre 2000

(L. 11 marzo 2002 n. 46)

- **I Principi** (art. 8)

- 1) Coesistenza, ad ogni stato della procedura penale, delle necessarie misure di protezione dei diritti e degli interessi dei minori vittime con le misure dirette all' accertamento dei reati;
- 2) Riconoscimento dei particolari bisogni dei minori vittime dei reati e prevalenza, nel modo di trattarli, del loro interesse;
- 3) Diritto dell' accusato ad un processo equo o imparziale;
- 4) Adozione di misure per una formazione appropriata degli operatori.

La Convenzione di Lanzarote

Art. 30 (Principi), comma 4:

- *“Ciascuna delle parti assicura che le misure adottate ... non pregiudichino i diritti della difesa e le esigenze di un processo equo ed imparziale, conformemente all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e della Libertà fondamentali”.*


Art. 35 (Audizioni del minore)

1. *“Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie perché:*
 - a) *le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati, dopo le segnalazioni dei fatti alle autorità competenti;*
 - b) *le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali concepiti o adattati a tale fine;*
 - c) *le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tal fine;*
 - d) *il minore sia sentito, ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone;*
 - e) *il numero delle audizioni sia limitato al minimo e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento penale;*
 - f) *il minore possa essere accompagnato del suo rappresentante legale o, ove necessario, da un adulto di sua scelta, salvo decisione contraria e motivata presa nei confronti di tale persona”.*



**Verso la definizione di *buone prassi* nella
raccolta della testimonianza e nella
valutazione del minore testimone**

Lamb M.E., Hershkowitz I., Orbach Y., Esplin P.W.: *Tell Me What Happened (Dimmi cosa è successo)*, Wiley, 2008:

- *«A partire dalle attuali conoscenze, probabilmente l'aspetto più importante coincide con l'abilità dell'intervistatore di elicitarle informazioni e con l'abilità del bambino di esprimerle, **piuttosto che con l'abilità del bambino di ricordarle**».*
-  **Importanza di adottare e di rispettare **protocolli corretti** per la raccolta delle informazioni testimoniali.**

Linee guida per l'ascolto del bambino testimone presso la Questura di Roma (2011) - Premesse

- **Il legislatore si è premurato di prevedere delle garanzie nei casi di ascolto del bambino durante l'incidente probatorio e la fase del dibattimento, ma nulla dice su come devono essere condotti i colloqui e le interviste durante la raccolta delle sommarie informazioni acquisite dalla Polizia Giudiziaria o durante le indagini preliminari condotte dal Pubblico Ministero.**
- **Tali audizioni possono risultare traumatiche perché talvolta svolte da persone del tutto prive di sufficienti capacità e sensibilità per interrogare un bambino e perché, specie per i reati sessuali, le domande finiranno necessariamente con il vertere su circostanze e particolari assai conturbanti anche se necessari per inquadrare la fattispecie criminosa da contestare all'autore del reato.**
- **Inoltre, una corretta raccolta della testimonianza del bambino consente di mantenere l'integrità degli elementi probatori.**

(...)

- Si raccomanda che l'audizione avvenga il più tempestivamente possibile, ovvero subito dopo l'avvenuta segnalazione.
- Tale modalità garantisce la tutela del bambino o adolescente nei termini sia di rendere l'ascolto il meno stressante possibile, sia di raccogliere la testimonianza secondo modalità metodi e procedure efficaci e corrette, in modo che venga ridotto il numero delle interviste ed evitando fenomeni di rielaborazione e di contaminazione. Inoltre, trovandoci nella prima fase delle indagini, tale deposizione risulta a volte fondamentale per le Forze dell'Ordine per riconoscere i luoghi, le persone coinvolte nei fatti, ecc. e quindi per procedere nelle indagini.

Manuale UNICEF "L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario" (Gennaio 2012; a cura di Sandra Recchione)

- (pag. 62) *È emerso come sia raccomandabile procedere nel più breve tempo possibile all'audizione giudiziale. L'ascolto dovrà essere effettuato nell'arco di pochi giorni dalla ricezione della notizia. Gli studi di psicologia della testimonianza (come anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione) avvertono delle insidie e dei pericoli connessi al "contagio dichiarativo". Tale fenomeno può conseguire alla attivazione di percorsi investigativi privati paralleli a quello giurisdizionale.*
- (pagg. 62-63) (...) *pulsione all'approfondimento para-investigativo che può causare l'inquinamento delle testimonianze. La ripetizione (extragiudiziale e compulsata) di dati rilevanti per l'accertamento processuale, può infatti comportarne la modifica, indotta dalla carica di suggestione delle domande e dei dati di contesto in genere.*

Conseguenze e costi psicosociali delle cattive prassi:

- **Stress da interrogatorio.**
- **“Dichiarazioni a reticolo”.**
- **Modificazioni nelle relazioni familiari.**
- **Danni iatrogeni da interventi psicosociali inadeguati (“*helping hand strikes again*”).**
- **Iper-responsabilizzazione del bambino -
Sentimenti di colpa.**

Ricerca

(Camerini et al., *Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza*, 2009)

- **35 casi di denunce confermate (CSA) vs. 35 casi di denunce non confermate (non-CSA).**
- **Gli indicatori di disagio** risultano equivalenti nei due gruppi prima dell'inizio del procedimento penale
- **Dopo l'inizio del proc. pen. gli indicatori aumentano in misura statisticamente significativa nel due gruppi, > nei non-CSA.**

Scienze e diritto

**Competenze e funzioni
dell'esperto**

Sentenza *Franzese*

(Cass. Pen., n. 22568, 23 gennaio 2002)

- *“Secondo un orientamento, ormai largamente diffuso e condiviso, per compiere questa ricostruzione devono essere utilizzate (...) **le leggi c.d. di copertura ...**”.*
- *“Il giudice deve quindi abbandonare l'illusione di poter ricavare deduttivamente la conclusione sull'esistenza del rapporto di causalità da una legge scientifica (...) che riproduca in laboratorio la sua ipotesi di ricostruzione dell'evento e dovrà fare ricorso, sempre, alla ricerca induttiva **verificando l'applicabilità delle leggi scientifiche eventualmente esistenti alle caratteristiche del caso concreto portato al suo esame**”.*

Sentenza *Daubert* (1993)

- **Debbono accompagnarsi alla competenza decisionale del giudice alcuni elementari canoni di verifica epistemologica relativi al contributo dell' esperto ed ai suoi standard minimi di qualità:**
- ***la verificabilità e la falsificabilità della teoria,***
- ***il controllo della comunità scientifica***
- ***la generale accettazione della teoria stessa.***

Sentenza *Cozzini*

(Cass. pen., Sez. IV,

17 settembre 2010-23 dicembre 2010)

- **«*Si tratterà di appurare:***
- **1. *se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all'effetto (...);***
- **2. *nell'affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico;***
- **3. *nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica occorrerà chiarire se l'effetto (...) si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali*».**

CONSENSUS CONFERENCE

Intersocietaria

- ***Società Italiana di Criminologia***
- ***Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni***
- ***Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza***
- ***Società Italiana di Neuropsicologia***
- ***Società Italiana di Psichiatria***
- ***Società di Psicologia Giuridica***



Linee Guida Nazionali
(Roma, novembre 2010)

- **Fra le ragioni che hanno condotto le Società scientifiche firmatarie del documento ad affrontare una *consensus* sul tema vi sono condivise preoccupazioni per la limitata competenza di alcuni tecnici che effettuano verifiche sulla capacità di testimoniare del minore e per il frequente ricorso, in ambito giudiziario, a metodi e tecniche non adeguate allo scopo.**

Linee Guida Nazionali – Premesse


- **1.1 Gli esperti chiamati a svolgere ruolo di perito/consulente devono mostrare di aver utilizzato metodologie e criteri in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche, così come attestate dalla più accreditata letteratura in argomento, distinguendoli da opinioni ed esperienze personali.**
- **1.2 E' metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben definita e confrontabile, basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata – laddove possibile - su tecniche ripetibili e controllabili.**

Linee Guida in tema di abuso sul minore, SINPIA, 2007


Gli specialisti medici e psicologi possono offrire al Giudice un contributo positivo quando si verificano talune condizioni:

- **quando è possibile individuare con chiarezza la natura dei quesito e del mandato che viene loro posto;**
- **quando questi sono pertinenti con la cultura psicologica e psichiatrica;**
- **quando gli specialisti sanno essere trasparenti nell'indicare il tipo di cultura alla quale fanno riferimento;**
- **quando gli specialisti sono consapevoli e sanno dichiarare il grado di "validità" scientifica del loro apporto e rifiutano l'assunto tacito per cui qualunque "cosa" esca dalla loro penna sia, per definizione, "scientifico".**

Quali sono gli ambiti di conoscenza dell'esperto?...





- Quali sono i **quesiti** che si possono porre all'esperto, nel rispetto e nei limiti delle sue competenze?
- Quali sono le **evidenze scientifiche** che possono o non possono sostenere le sue affermazioni?
- Qual è il limite, il confine che separa gli ambiti di conoscenza dell'**esperto** da quelli di pertinenza del **giudice**?
- Sino a che punto l'indagine psicologica si può spingere ad occuparsi dei **fatti** ?



- E' proprio attorno al **quesito** che spesso si svolgono i dibattiti più accesi: molto diversamente rispetto alle "classiche" formulazioni della psichiatria forense criminologica, dove costrutti come **"capacità di intendere e di volere"**, **"vizio di mente"**, **"capacità di stare in giudizio"**, **"pericolosità sociale"** godono di un sufficiente **consenso** per essere tradotti in valutazioni cliniche ed in risposte pertinenti con le esigenze giudiziarie.

Il ruolo dell'esperto

- ***Quesito psichiatrico-forense:*** valutazione della capacità di intendere e di volere di un soggetto al momento del fatto  ***“fatto”*** come elemento dato e certo - l'indagine psicopatologica si svolge solo sul soggetto che di quel fatto è l'agente.
- ***Quesito in tema di testimonianza:*** ***“fatto”*** ancora da stabilire - il lavoro dell'esperto dovrebbe contribuire alla sua individuazione  quesiti che rimandano ad un evento ***virtuale***.

- Una ricca letteratura legata alle scienze cognitive e del comportamento rileva invece la sostanziale *inadeguatezza della scienza psicologica in questo ambito*



“pensiero debole”



- **Quali sono gli ambiti entro i quali l'esperto è in grado di fornire una risposta scientificamente fondata ai quesiti del giudice?**
- **Quali sono i quesiti pertinenti con la scienza/con la cultura psichiatrico-psicologica?**

- → **Necessità di ricondurre il ruolo dell' esperto entro un alveo coerente con le indicazioni e con le evidenze che il patrimonio di conoscenze della comunità scientifica mette a disposizione.**
- **Evitare le “fughe in avanti” :**
 - **da parte dell' esperto**, il quale dovrebbe resistere alla tentazione di pronunciarsi su ambiti che non lo coinvolgono;
 - **da parte del giudice**, per il quale la tentazione consiste nel delegare indirettamente e surrettiziamente all' esperto una risposta a questioni che dovrebbero invece rimanere di sua esclusiva competenza.

Il quesito all'esperto:

Cass. pen. sez. III 3 ottobre 1997,

n. 8962-Ruggeri:

- ***“La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne.***
- **L’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo (...) consiste nell’accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari”** .

- ***“ Il secondo aspetto [la credibilità]... - da tenere distinto dall'attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna” .***

La *Ruggeri* intende fornire un contributo per sciogliere questo nodo differenziando e definendo “idoneità” e “credibilità”. Questo ultimo termine si colloca tuttavia in un alone semantico che presenta ampi margini di ambiguità.

- Per gli anglosassoni: **credibility = truthfulness** (“sincerità”) e **accuracy** (“accuratezza”) → **significato psicologico** (“**credibility enhancer**”: spontaneità - linguaggio appropriato - storia raccontata dal punto di vista del soggetto - candid style - affettività appropriata - plausibilità della narrazione).
- In italiano: **significato giuridico**



“attendibilità”

- L'esperto non potrà infatti esprimere alcun parere scientificamente fondato in merito al grado di probabilità che il racconto reso corrisponda o meno ad un'esperienza vissuta, ma solo riguardo il **funzionamento psicologico del soggetto** ed i margini di probabilità che alcuni fattori possano comportare un rischio in merito alla **genuinità** dei suoi racconti.
- In italiano, la parola **“credibilità”** richiama invece un concetto legato alla **“veridicità”** di quanto il soggetto ha affermato, legandosi strettamente al concetto di **“attendibilità”**.

Attenzione al concetto di “credibilità clinica” :

*Fallacia dell' indagine della
“personalità” del soggetto - Equazioni
fuorvianti:*



**Sogg. senza disturbi della personalità
“credibile”**



**Sogg. “credibile” *narrazione*
“credibile” e “valida/veritiera”**

Attraverso il quesito sulla “credibilità”
si rischia di ottenere indirettamente dal
Perito un giudizio in tema di
“veridicità” , ovvero in merito ai
FATTI...



**...i quali non possono essere
ricavati dall' indagine psicologica
(sentenza Cass.121/2007).**

Linee Guida Nazionali – Consensus conference sul minore testimone (2010): Obiettivi e procedure metodologiche

- **3.1 Il ruolo dell' esperto riguarda, in primo luogo, la valutazione della capacità di testimoniare del bambino. Per questo motivo non vanno utilizzate dall' esperto espressioni come "attendibilità" e "credibilità" perché potenzialmente fuorvianti.**
- **3.2 All' esperto non può essere demandato il compito - non delegabile perché di esclusiva competenza del Giudice - di accertare la veridicità di quanto raccontato dal bambino. Non possono essere egualmente formulati pareri per "validare" scientificamente contenuti della testimonianza (o parti di essa). Non esistono, difatti, "indicatori" psicologici, testologici o comportamentali in tal senso.**

- **3.3 La capacità di testimoniare comprende abilità “generiche” e “specifiche” .**

Le prime corrispondono alle “competenze” cognitive come memoria, attenzione, capacità di comprensione e di espressione linguistica, *source monitoring*, capacità di discriminare realtà e fantasia, verosimile da non verosimile, etc, oltre al livello di maturità psico-affettiva.

Le “specifiche” corrispondono alle abilità di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione ed all’ eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere agito.

Scheda rilevazione idoneità testimoniale (Camerini, Sabatello e Volpini, 2012)

ESAME COMPETENZE TESTIMONIALI GENERICHE

- **A. Presenza di problemi psichici osservati o riferiti**
- **B. Comprensione verbale**
- **C. Memoria autobiografica e capacità di organizzazione del racconto**
- **D. Esame di realtà**
- **E. Suggestionabilità**

ESAME COMPETENZE TESTIMONIALI SPECIFICHE

- **A. Complessità narrativa e semantica dell'evento (come ricavato dagli atti processuali)**
- **B. Influenze suggestive**
- **C. Contesto ambientale familiare (separazione dei genitori, conflitti tra i genitori, conflitti genitore-figlio/a) (cfr. *Memorandum* di Ney)**



Idoneità generica e specifica

- **Idoneità generica**
 - Può essere in parte misurata.
 - Tale misura rappresenta un **“fattore di rischio”** (in senso clinico) per l'intervento di eventuali influenze suggestive di origine interna o esterna.
- **Idoneità specifica**
 - Il giudizio si limiterà a descrivere (senza ovviamente potere effettuare alcuna “misurazione”) l'eventuale presenza di **fattori potenzialmente suggestivi esterni** (conversazioni con altre persone dotate di una specifica influenza, interviste in ambito giudiziario condotte secondo modalità insistenti, invasive o comunque scorrette) o **interni**, attinenti il piano motivazionale (vantaggi secondari connessi all'accusa).

Suggestionabilità vs. suggestione = Circonvenibilità vs. circonvenzione

Suggestionabilità
(tratto psicologico)
valutata dall'esperto

Influenze sugg.
interne/esterne
indicate dall'esp.



SUGGESTIONE
(contesto dipendente)
valutata dal giudice

Circonvenibilità
(infermità o
deficienza)
valutata dall'esp.



CIRCONVENZIONE
valutata dal giudice

Ma:

- *Il fatto su cui valutare la idoneità specifica dovrebbe essere individuato da tutta una serie di elementi presenti nel fascicolo processuale* tra cui, *in primis*, il capo di imputazione, ma anche dichiarazioni di terzi, elementi documentali, intercettazioni, etc. *ma non sulla base delle stesse dichiarazioni del minore.*
- Altrimenti cadremmo nel paradosso che si parametrizza una capacità (quella di testimoniare) su di un *fatto* astrattamente ricostruito proprio sulla base di un elemento (la dichiarazione) di cui tale capacità dovrebbe essere il fondamento da accertare → *una perversione logica...*


La valutazione della testimonianza

L'analisi delle dichiarazioni

- E' lecito che sia l'esperto ad occuparsi dell'esame qualitativa del portato dichiarativo?

 del **testo**?...

- Strumenti come la **CBCA** o il **Reality Monitoring** sono in grado di “validare” una testimonianza?...

 Si tratta di strumenti non validati sulla base di ricerche e di dati statistici, sul cui valore discriminativo si sono ottenuti riscontri contraddittori e non definitivi, in grado unicamente di offrire una valutazione generica riguardo la **qualità** del portato dichiarativo.


Dalle Linee Guida Nazionali:

- **2.2 I ricordi autobiografici non riguardano solo le caratteristiche spazio-temporali degli eventi vissuti ma includono anche informazioni concettuali e semantiche, nonché le influenze emotive e le ripercussioni nei rapporti sociali da essi prodotte.**
- **2.3 Il ricordo di eventi vissuti è sempre incompleto. Il ricordo è il risultato del processo di recupero e riorganizzazione di informazioni incomplete, selettive e a volte distorte presenti in memoria. Ogni processo di rievocazione è caratterizzato da dettagli dimenticati e spazi vuoti anche se il risultato può apparire, ad un'analisi superficiale, completo e senza “buchi”, essendo il prodotto finale di un processo ricostruttivo. Processi di rievocazione non caratterizzati da dimenticanze e “buchi di memoria” devono essere valutati con prudenza; allo stesso modo devono essere valutati racconti di avvenimenti sempre eguali a se stessi, narrati con modalità ed espressioni meccaniche e ripetitive (“*robot-like*”).**

- **2.4 Il ricordo di eventi vissuti tipicamente contiene solo pochi dettagli altamente specifici. Anche se il numero di dettagli in un ricordo recente e' spesso considerato come indice di accuratezza del ricordo, come regola generale nel recupero a lungo termine il ricordare un alto numero di dettagli specifici è inusuale. I dettagli specifici di un avvenimento sono persi in tempi molto brevi e all'aumentare dell'intervallo di ritenzione di un evento aumenta il numero di informazioni perse in memoria. Di solito in memoria rimane il "nucleo centrale" di un'esperienza fatta, sebbene anche questo possa essere dimenticato col tempo.**
- **2.5 In linea generale può dirsi che il recupero mnesico, oltre ad essere un processo basato sulla riproduzione delle informazioni recuperate, è sempre anche un processo costruttivo, che nel tempo può aggiungere elementi nuovi al fine di garantire coerenza e continuità ai ricordi. Per queste ragioni eventuali "vuoti" o "buchi" nel ricordo è facile che siano colmati con elementi "coerenti" con l'avvenimento oggetto del ricordo, anche se estranei alla percezione dei fatti. La necessità di mantenere coerenza interna nel racconto può divenire più forte nei bambini per influenza di pressioni esterne, il cui peso varia in ragione del contesto (aspettative dei genitori, coinvolgimento di parenti, sistema giudiziario e forze dell'ordine, stampa, etc).**

Flashbulb memories:

- Ricordi dettagliati relativi alla prima percezione di un evento rilevante.
- → Classe di ricordi emotivi “speciali” o normali ricordi autobiografici?
- Necessità e difficoltà di accertare il loro grado di *accuratezza* (→ riscontri estrinseci).
- Tre indici:
 1. Specificità dei dettagli rievocati
 2. Fiducia del soggetto nel proprio ricordo
 3. Consistenza del ricordo nel tempo



- Eventuali dichiarazioni del minore non dovrebbero essere valutate nel loro **contenuto narrativo** (ossia nella relazione con i fatti in oggetto di valutazione) ma solo nei loro **aspetti psicologici** prescindenti dai contenuti dichiarativi (es. il livello di attenzione; gli aspetti emotivi; il linguaggio; l'eventuale presenza di ricordi con caratteristiche di *flashbulb memories*).

→ Le dichiarazioni potrebbero esprimere un loro valore probatorio anche qualora (non deve interessare al perito) totalmente menzognere.

Al Perito spetta:

- **Riscontri intrinseci:**
- Indicare la presenza di dettagli narrativi con caratteristiche di *flashbulb memories* (→ senza esprimersi sulla loro veridicità).
- Indicare la presenza di brani narrativi *robot like* (→ senza esprimersi sulla loro origine).
- Indicare la presenza di contenuti narrativi con caratteristiche confabulatorie o paradeliranti.
- **Riscontri estrinseci:**
- Indicare la presenza di interazioni conversazionali potenzialmente suggestive (→ senza esprimersi sull'esistenza o meno di una suggestione).

Grazie per l' attenzione

giovanni.camerini@libero.it